

COORDINAMENTO O.D.C.E.C. PUGLIA

Art. 1 E' costituito fra gli aderenti Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia, e più precisamente fra gli aderenti ordini di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Lucera, Taranto e Trani il coordinamento regionale fra i medesimi, denominato Coordinamento O.D.C.E.C. Puglia.

Art. 2 Il Coordinamento ha come scopo:

- Lo scambio di informazioni al fine di poter coordinare l'attività degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aderenti ove possibile;
- L'esame e lo studio di problemi comuni al fine di proporre soluzioni accettabili e di indicare, ove necessario, procedure e comportamenti utili a tutti gli Ordini aderenti e non solo;
- La redazione e pubblicazione di documenti informativi e di ricerca in campo professionale eventualmente risultanti dalle azioni di cui al punto precedente;
- L'organizzazione di convegni, congressi e corsi ove la totalità degli Ordini aderenti ritenesse utile e/o necessario procedere in tal senso;
- La gestione di qualsiasi attività che possa risultare utile agli Ordini aderenti al fine di rendere un servizio migliore agli iscritti;
- Il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti con le Università della Regione Puglia;
- La pubblicazione di un albo regionale di tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia;

Art. 3 I membri del Coordinamento sono solo gli Ordini aderenti, attraverso la partecipazione del Presidente, del Vice Presidente in assenza e/o impedimento del Presidente, o di un Consigliere o di un ex Presidente dell'Ordine di appartenenza, all'uopo delegato in assenza e/o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 4 Il coordinamento è presieduto da un membro di cui all'art. 3, eletto ogni anno seguendo un ordine di turnazione da parte di tutti i membri aderenti al coordinamento. Con le medesime modalità dovrà essere nominato un Vicepresidente.

Art. 5 La partecipazione al Coordinamento è gratuita, come pure gli incarichi di Presidente e Vice Presidente sono a titolo completamente gratuito; restano a carico dei rispettivi ordini di appartenenza i rimborsi di tutti i costi relativi alle trasferte dei membri del Coordinamento; le prestazioni di segreteria sono fornite dall'Ordine del presidente in carica.

Art. 6 La sede del Coordinamento è presso l'Ordine di appartenenza del Presidente in carica, unitamente alla segreteria.

Art. 7 Il coordinamento si riunisce ogni qualvolta il Presidente o ciascuno degli aderenti lo ritengano opportuno.

